

Di seguito è riportato il personale a tempo indeterminato in organico al 31 dicembre con riferimento all'ultimo triennio di Rai S.p.A.

Dicembre 2012	Dicembre 2013	Dicembre 2014
10.406	10.343	10.574

Il personale in organico al 31 dicembre 2014 è composto da 10.574 unità, con una crescita di 231 unità rispetto al 31 dicembre 2013.

## 6.2. Le cessazioni ed assunzioni del personale della società Rai

Nel corso del 2014 le cessazioni hanno riguardato, principalmente, 40 uscite per incentivazione (di cui 26 rappresentano il trascinamento della manovra di incentivazione prevista nel budget 2013) e 91 per mobilità infragruppo (di cui 82 per esternalizzazione, verso la consociata Rai Com, delle attività commerciali di Rai), oltre le uscite ad altro titolo.

**Tabella 7 Cessazioni personale**

Anni	2011	2012	2013	2014
Cessazioni	286	184	571	248
<i>Di cui</i>				
Per incentivazione	132	76	474	40
Per mobilità	3	5	1	91

La maggior parte delle assunzioni di personale inquadrato nell'ambito del CCNL di quadri, impiegati ed operai avvenute nell'ultimo triennio, deriva dall'applicazione di accordi sindacali stipulati nel corso del 2008 applicando la deroga prevista in materia dalla legge del 24 dicembre 2007, n. 247 (legge finanziaria 2008). Sulla base di tali accordi, le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato sono state regolamentate e diluite nel tempo secondo un piano definito negli anni successivi. Va segnalato che, in assenza di specifici accordi sul precariato, gli ingressi determinati dalla legge citata (circa 1.500) si sarebbero dovuti perfezionare nell'anno 2009. Successivamente, con accordo del 29 luglio 2011, è stata prevista, nell'ambito del contratto Impiegati-Operai, la stabilizzazione di coloro che avevano maturato i requisiti di legge alla data del 30 giugno 2011, con pianificazione fino al marzo 2017 e con previsione di verifiche annuali per gli inserimenti successivi. Con lo stesso accordo sono state anticipate le assunzioni previste nel periodo 2012-2013.

L'ultimo accordo stipulato in materia di precariato è quello del 4 luglio 2013 che, oltre a prevedere la stabilizzazione dei lavoratori di fascia A del bacino delle Sedi Regionali con riconosciute carenze di organico e del personale tecnico di Rai Way, ha stabilito un ulteriore piano di anticipazioni strettamente dipendente dall'andamento delle uscite per esodi agevolati. In particolare, l'accordo prevedeva l'anticipazione fino ad un massimo di 24 mesi in caso di raggiungimento dell'obiettivo di 80 ulteriori adesioni volontarie alla manovra esodi da realizzare tra la data dell'accordo e il 22 luglio 2013. L'obiettivo è stato raggiunto e pertanto, le anticipazioni sono diventate operative. In

particolare nel 2014 sono state stabilizzate le unità che in origine erano previste per il 2015 e per il 2016.

Analogamente, per il personale giornalistico, negli ultimi anni sono stati siglati diversi accordi per l'anticipazione della stabilizzazione, i più importanti dei quali sono quelli del 2012 (28 marzo e 26 giugno) e l'ultimo del 28 giugno 2013, che hanno esaurito alla data del 31 dicembre del 2013 il fenomeno delle fasce A esistenti a quella data. Gli effetti in termini di assunzioni a tempo indeterminato di tali accordi si sono ottenuti tra il 2014 e il 2015.

Per quanto attiene alle altre assunzioni, va citato l'accordo "Politiche attive" del 4 luglio 2013 che prevedeva, per agevolare il necessario rinnovamento e l'acquisizione di competenze coerenti con i processi di innovazione tecnologica, l'ingresso, tra il 2014 e il 2015, di 150 giovani individuati tramite apposite selezioni e assunti con lo strumento del contratto di apprendistato. Nel 2014 ne sono stati perfezionati 120.

Il dato relativo alla mobilità infragruppo risente, nel 2014, di razionalizzazioni organizzative che hanno riguardato l'internalizzazione da Rai Net delle attività relative al web (37 unità), l'incorporazione della consociata Rai World (4 unità) e, nell'ottica di ottimizzazione ed efficientamento di alcune attività e risorse del Gruppo a seguito anche di accordi sindacali, il passaggio in Rai di 39 unità da Rai Pubblicità.

Infine, i rapporti di lavoro derivati da ingressi da contenzioso, la cui consistenza resta peraltro contenuta, evidenzia un leggero incremento.

La tabella allegata pone in risalto l'andamento delle assunzioni dell'ultimo triennio di Rai S.p.A.

**Tabella 8-Andamento assunzioni ultimo triennio Rai**

	2012	2013	2014
A) Assunzioni a tempo indeterminato di cui:	464	439	658
b) stabilizzazione precari	404	358	368
c) reintegrazioni obbligatorie	24	31	44
d) mobilità infragruppo	16	12	94
% di incidenza b/A	87,07	81,55	55,92
% di incidenza c/A	5,17	7,06	6,68

La società rappresenta, comunque, che la sua attività produttiva è caratterizzata dall'andamento ciclico della programmazione radiotelevisiva, con “punte” di lavoro durante il periodo ottobre-maggio ed in occasione di eventi di rilievo; da ciò deriva la convenienza a mantenere, entro i limiti consentiti dalle normative e dagli accordi, l'utilizzo di contratti a tempo determinato.

### 6.3 Il contenzioso in materia di lavoro

Nel prospetto che segue sono riportati i dati del contenzioso derivante da rapporti di lavoro relativo agli anni 2012, 2013 e 2014.

**Tabella 9- Contenzioso lavoro**

<b>CONTENZIOSO LAVORO</b>			
<i>Anni di riferimento</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Numero dei giudizi pendenti al primo gennaio	1.285	1.321	1.161
Giudizi definiti nell'anno tra quelli pendenti al primo gennaio (1)	(173)	(355)	(328)
Giudizi aperti nell'anno	209	195	146
<b>Numero giudizi pendenti al 31 dicembre</b>	<b>1.321</b>	<b>1.161</b>	<b>979</b>
<i>(1) di cui favorevoli alla RAI</i>	46	121	128
<i>(1) di cui sfavorevoli alla RAI</i>	9	53	65
<i>(1) transazioni e/o conciliazioni</i>	118	181	135

La tabella sopra riportata evidenzia, nel triennio, una tendenza alla riduzione della mole di controversie in materia giuslavoristica; in particolare nel 2014 si è registrata una diminuzione di 182 cause rispetto all'anno precedente. Il numero dei giudizi definiti è stato pari a 328 controversie (n.355 nel 2013). Le transazioni e conciliazioni, relative prevalentemente a controversie volte a conseguire la stabilizzazione del rapporto di lavoro o il riconoscimento di qualifiche superiori, che nel 2013 avevano consentito di definire 181 controversie, nel 2014 hanno raggiunto la soglia di n. 135.

La tendenza ad esiti favorevoli per la società registrata già nel 2013 (n. 121), con particolare riferimento alle istanze giudiziali di migliore inquadramento e riconoscimento di qualifiche superiori e/o di reintegra mansioni e di risarcimento danni, è rimasta confermata nell'anno in rassegna (n. 128).

Le sentenze in cui la società è rimasta soccombente ( n. 65) evidenziano un incremento rispetto al 2013 pari a 12 controversie. Il numero di cause per reintegrazioni in servizio ed assunzioni (ivi ricomprese le tipologie relative al lavoro autonomo ed alle interposizioni di manodopera, in aumento rispetto alle impugnative dei contratti a termine) rappresenta meno della metà del contenzioso del lavoro.

Nel prospetto che segue sono riportati i dati sul costo del contenzioso posto a raffronto con quello del personale, relativamente al periodo 2011 - 2014.

**Tabella 10 - Costi del contenzioso al periodo 2011-2014**

*Valori in migliaia di euro*

Incidenza costo contenzioso/costo personale							
<i>Anni di riferimento</i>	2011	2012	var. % 2012/2011	2013	var. % 2013/2012	2014	var. % 2014/2013
a) Costo del contenzioso da lavoro	10.451	7.349	-29,68	11.852	61	9.260	-21,87
b) Costo del personale	935.248	922.623	-1,35	905.753	-2	905	-99,9
Incidenza (a/b)	1,10%	0,80%	-27,27	1,30%	63	0,20%	-84,62

L'onere complessivo del contenzioso è imputato nel conto economico al fondo rischi mediante specifici accantonamenti annuali. Il fondo, inoltre, è riconsiderato periodicamente in relazione alle prospettive di futura soccombenza e al complessivo numero dei giudizi in cui è coinvolta la società.

#### **6.4. Costo del personale di Rai S.p.A.**

Il costo del lavoro del personale della società Rai si è attestato in 905,0 milioni di euro, in leggera diminuzione rispetto al 2013 (-0,1%).

I risparmi derivanti dalle uscite incentivate 2013 hanno consentito di compensare la fisiologica crescita del costo del lavoro per effetto degli automatismi contrattuali, degli impatti dei rinnovi contrattuali, inclusi i trascinamenti degli accordi siglati nel 2013, e dei maggiori costi derivanti dalla stabilizzazione dei precari. I risparmi stessi hanno inoltre consentito di riaprire, anche se con un impegno economico ridotto, le politiche retributive gestionali dopo anni di sostanziale blocco.

L'esposizione che precede si basa sui dati di bilancio riportati nella voce "Costo del Personale" del conto economico. Peraltro, gli stessi non coincidono con l'effettiva spesa per il personale sostenuta dalla società. Infatti, per forme di utilizzazione di prestazioni lavorative sottratte all'inquadramento nella categoria del lavoro subordinato nonché per carichi attinenti, almeno indirettamente, alla gestione del personale dipendente, i costi relativi risultano iscritti in bilancio anche sotto altre voci ("Costi per Servizi", quelli relativi a spese per "prestazioni di lavoro autonomo", per le diarie, i viaggi di servizio, per i trasferimenti e per il lavoro autonomo; "Accantonamenti" al fondo rischi per il contenzioso; "Oneri diversi di gestione"; "oneri straordinari" per le agevolazioni all'esodo volontario). Si tratta di oneri riferibili, comunque, al fattore lavoro e che concorrono ad aumentare il relativo costo.

Nella indicata direzione devono essere annoverate anche altre categorie consistenti di oneri connessi al fattore lavoro, ma allocati in altre voci di bilancio, quali quelli afferenti alle trasferte, agli accantonamenti per gli esodi agevolati, al contenzioso nonché quelli per il fondo pensioni degli ex dipendenti.

Una visione completa del costo per il personale è fornita dal seguente aggregato:

**Tabella II - Costo fattore lavoro**

Valori in migliaia di euro

COSTO FATTORE LAVORO				
Anni di riferimento	2011	2012	2013	2014
Costo del lavoro come da bilancio *	935,2	922,6	905,8	904,9
Diarie, viaggi e costi accessori personale	24,4	24	22,7	23,1
Accantonamenti per gli esodi agevolati	4,4	62,2	9,3	5,1
Acc. Fondi pensioni ex dipendenti	13,8	12	4,9	8,9
<b>Totale costo del fattore lavoro</b>	<b>977,8</b>	<b>1.020,80</b>	<b>942,6</b>	<b>942</b>
Costo della produzione	2.897,63	2.899,34	2.663,70	2.652,90
<b>Incidenza percentuale del costo del lavoro sui costi della produzione</b>	<b>33,70</b>	<b>35,20</b>	<b>35,40</b>	<b>35,51</b>
* di cui costi del contenzioso del personale	10,5	7,3	11,9	9,2

Il rapporto tra il costo del fattore lavoro ed il costo della produzione, passa dal 35,4% del 2013 al 35,5% nel 2014, rimanendo sostanzialmente stabile nei due anni<sup>52</sup>.

Il costo del personale dirigente della società nel 2014 è stato pari a 58,1 milioni di euro (69,4 milioni di euro per il gruppo), a fronte di un contingente medio di 263 unità (321 per il gruppo).

Il costo medio unitario di 220.915 euro è risultato inferiore a quello registrato nel 2013, anno in cui si era attestato in 230.235 euro.

Analogo andamento è rilevabile con riferimento al costo medio unitario per dirigente del gruppo Rai (216.387 euro nel 2014 a fronte di 225.237 euro dell'anno precedente).

Il numero medio dei dirigenti, il costo complessivo e quello medio unitario sono rappresentati per il triennio 2012 – 2014 dalla seguente tabella.

Dirigenti Rai			
Anno	Num. Media	Costo*	Costo medio
2012	249	38.516.650	235.007
2013	261	60.091.237	230.235
2014	263	58.100.621	220.915

Dirigenti Gruppo Rai			
Anno	Num. Media	Costo*	Costo medio
2012	311	70.772.787	227.565
2013	326	73.427.344	225.237
2014	321	69.460.359	216.387

\*Costo aziendale calcolato sulla base degli esborsi dell'anno solare al netto di somme pagate a titolo di cause, incentivazioni all'esodo, preavviso, diarie e benefit.

<sup>52</sup> Il costo della produzione del 2013 è leggermente diverso da quanto era stato pubblicato nel Bilancio 2013 in quanto a seguito di un aggiornamento dei principi contabili, per omogeneità di confronto, nel Bilancio 2014 sono state riclassificate alcune voci del 2013.

## 6.5. Costo del personale del Gruppo Rai

Anche il personale del Gruppo Rai evidenzia, nell'esercizio in rassegna, variazioni di costo in diminuzione, ascrivibili alle stesse motivazioni riportate nel paragrafo relativo al personale della Capogruppo. I risparmi conseguiti dalle numerose uscite incentivate hanno, infatti, più che compensato gli effetti dei maggiori costi provenienti dalla stabilizzazione dei precari, dall'applicazione dei rinnovi contrattuali di quadri, impiegati, operai ed orchestrali nonché dagli automatismi contrattuali<sup>53</sup>.

Nel prospetto che segue è riportato il costo del personale del Gruppo Rai posto a confronto con il costo della produzione, relativamente agli ultimi tre esercizi.

**Tabella 12 - Incidenza costo personale/costo produzione**

Incidenza costo personale/costo produzione del Gruppo RAI				
<i>Anni di riferimento</i>	2011	2012	2013	2014
a) Costo personale	1.027,80	1.015,30	994,7	905
b) Costo Produz.ne	2.978,50	2.998,50	2.739,80	2.722,90
<i>a/b%</i>	<b>34,51</b>	<b>33,86</b>	<b>36,31</b>	<b>33,24</b>

Dall'analisi del prospetto emerge che l'incidenza del costo del lavoro sul costo della produzione è passata dal 36,31 per cento nel 2013 al 33,24 per cento nel 2014<sup>54</sup>.

Alla stregua degli elementi sopra riportati si evince che oltre un terzo dei costi della società e del Gruppo Rai viene assorbito dalle retribuzioni e dagli oneri connessi, evidenziando una componente di rilevante rigidità che vanifica un proficuo impiego delle risorse a disposizione, tanto più nell'attuale contesto connotato da una crescente difficoltà di conseguire maggiori introiti dalle tradizionali fonti di entrata. Si ribadisce, pertanto, la necessità di assumere tutte le iniziative che si riterranno più idonee per mantenere sotto stretto controllo l'andamento del costo di cui si tratta.

<sup>53</sup> Anche per il personale del Gruppo, minori costi sono derivati dalla minore inflazione che ha impattato positivamente sulla rivalutazione del fondo TFR, dalla prosecuzione sul 2013 del contenimento delle politiche retributive nonché da un più generale controllo su tutte le voci straordinarie.

<sup>54</sup> Il costo della produzione del 2013 è leggermente diverso da quanto era stato pubblicato nel Bilancio 2013 in quanto a seguito di un aggiornamento dei principi contabili, per omogeneità di confronto, nel Bilancio 2014 sono state riclassificate alcune voci del 2013.

## 7. IL CONTENZIOSO DELLA SOCIETÀ RAI SPA

La consistenza e gli oneri connessi al contenzioso della concessionaria relativi al periodo d'interesse sono sintetizzati nella seguente tabella: nella prima parte di essa, sono indicati i dati concernenti l'intero contenzioso; nella seconda parte, sono invece individuati i soli dati afferenti al contenzioso in materia di lavoro.

**Tabella 13 - Analisi contenzioso**

<b>ANALISI CONTENZIOSO</b>				
<b>Anni di riferimento</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Contenzioso di Rai</b>	<b>Numero dei giudizi pendenti all'1 gennaio</b>			
	- per cause civili e amministrative	937	962	815
	- per cause di lavoro	1.285	1.321	1.161
	<b>Totale giudizi pendenti all'1 gennaio</b>	<b>2.222</b>	<b>2.283</b>	<b>1.976</b>
	Giudizi definiti nell'anno tra quelli pendenti all'1	(243)	(419)	(435)
	Nuovi giudizi aperti nell'anno	304	312	226
	<b>Numero dei giudizi pendenti al 31/12 cause civili, amministrative e di lavoro</b>	<b>2.283</b>	<b>2.176</b>	<b>1.767</b>
	(1) di cui favorevoli a RAI (a)	86	141	196
	(1) di cui sfavorevoli a RAI	28	60	89
	<b>Fondo controversie legali(b) Consistenza all'1</b>	<b>105.800</b>	<b>105.800</b>	<b>100.500</b>
	Utilizzo del fondo	(13.821)	(17.207)	(18.354)
	Rilascio del fondo a conto economico (ricavi)	-	(1.967)	(2.514)
	Spesa imputata per accantonamento al fondo	13.821	13.874	13.168
	Apporto da operazioni straordinarie (c)	-	-	1.200
	<b>Consistenza del fondo al 31 dicembre</b>	<b>105.800</b>	<b>100.500</b>	<b>94.000</b>
<b>Contenzioso del lavoro di Rai</b>	di cui derivanti da rapporti di lavoro:			
	Numero dei giudizi pendenti al 1.1 cause lavoro	1.285	1.321	1.161
	Giudizi definiti nell'anno tra quelli pendenti al.1 (1)	(173)	(355)	(328)
	Nuovi giudizi aperti nell'anno	209	195	146
	<b>Numero giudizi pendenti al 31/12 cause di lavoro</b>	<b>1.321</b>	<b>1.161</b>	<b>979</b>
	(1) di cui favorevoli a RAI	46	121	128
	(1) di cui sfavorevoli a RAI	9	53	65
	(1) di cui conciliazioni o transazioni	118	181	135
	<b>Fondo controversie legali soccombenza cause lavoro</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.000</b>
	Utilizzo del fondo	(7.349)	(12.452)	(12.490)
	Rilascio del fondo a conto economico	-	-	-
	Spesa imputata per accantonamento al fondo	7.349	11.852	9.260
	Apporto da operazioni straordinarie (c)	-	-	230
<b>Consistenza del fondo al 31 dicembre</b>	<b>30.600</b>	<b>30.000</b>	<b>27.000</b>	

(a) Incluse 11 cause amministrative concluse con decreto di perenzione.

(b) Nel fondo sono rilevate le stime degli oneri derivanti da soccombenze in cause civili, amministrative e di lavoro instaurate verso l'azienda, nonché gli oneri per spese legali e giudiziarie.

(c) Acquisizione ramo internet da Rai Net e fusione Rai World

La tabella sopra riportata evidenzia nel 2014 un calo del numero delle controversie pendenti rispetto al 2013, (da n. 2.176 a n. 1.767). Inoltre, il volume delle nuove controversie avviate nel 2014 (226) registra una riduzione rispetto al 2013 (n.312) pari a 82 contese.

Nel prospetto sono anche riportate: l'entità dell'apposito fondo rischi all'inizio di ciascun esercizio, l'importo utilizzato durante il periodo di riferimento, la misura delle integrazioni e la loro consistenza al termine dell'esercizio stesso. Al conto economico di ciascun esercizio viene imputata, come costo del contenzioso in generale, la quota accantonata, nell'ipotesi in cui ciò fosse necessario per integrare il fondo. Il costo effettivamente sostenuto durante l'esercizio (che corrisponde all'effettivo esborso finanziario) si deduce dall'importo del fondo utilizzato.

Dell'andamento del costo del contenzioso in materia di lavoro dipendente si è già trattato precedentemente.

Il contenzioso civile di Rai concerne, in massima parte, controversie afferenti richieste risarcitorie per asserite lesioni della reputazione e della riservatezza di terzi, a seguito della messa in onda di programmi radiotelevisivi riconducibili al palinsesto di Rete o di Testata. Sono inoltre pendenti, in misura minore, giudizi riguardanti la pretesa violazione di diritti d'autore di terzi da parte di Rai.

In ambito amministrativo, numerose sono le controversie con emittenti private che rivendicano frequenze o negano di interferire con le trasmissioni di Rai effettuate attraverso gli impianti di RAI WAY. Parte delle sentenze trae origine dalle procedure di appalto indette da Rai per l'approvvigionamento di lavori, servizi e forniture. Tra i giudizi promossi dalla stessa Rai, particolare rilevanza assumono quelli per l'annullamento di sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nell'esercizio dei poteri di vigilanza ad essa assegnati. Meritano, infine, una puntuale segnalazione: il recente ricorso che Rai ha presentato contro la riduzione, pari a 150 milioni di euro, delle somme originarie dal pagamento del canone radiotelevisivo e ad essa spettanti ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488, imposta dall'articolo 21 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; i ricorsi proposti contro il Ministero dello Sviluppo Economico per la mancata determinazione del canone secondo i parametri stabiliti dalla legge.

## **8 IL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO ED IL CONTRATTO DI SERVIZIO**

### **8.1 La definizione normativa del servizio pubblico radiotelevisivo**

Come già evidenziato nel precedente referto, il servizio pubblico generale radiotelevisivo è definito dallo stesso legislatore all'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge n. 112 del 2004, secondo cui è *“servizio pubblico generale radiotelevisivo il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dalla presente legge e dalle altre norme di riferimento”*. L'articolo 18, comma 3, della citata legge prescrive che la misura del canone radiotelevisivo debba essere tale da consentire alla concessionaria di coprire i costi (anno per anno) che prevedibilmente verranno sostenuti *“per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo”*. Si tratta degli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività previste dal precedente articolo 17, comma 2, che rappresentano il contenuto minimo del servizio pubblico in questione. Con la medesima legge n. 112/2004 è stata rilasciata alla RAI la concessione del servizio pubblico radiotelevisivo per la durata di anni 12, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa. La scadenza della concessione è stata, poi, fissata, come già accennato, al 6 maggio 2016, dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2005 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), termine prorogato alla data del 31 ottobre 2016 dal comma 24 dell'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50<sup>55</sup>.

Alla società è affidato in esclusiva il servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi, con qualsiasi mezzo tecnico. Inoltre, previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni (ora dello sviluppo economico), la società può avvalersi, per attività inerenti all'espletamento dei servizi concessi, di società controllate. Il richiamato articolo 17 della legge n. 112 del 2004, definisce i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo da svolgere sulla base di un Contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni (ora dello sviluppo economico) e di Contratti di servizio regionali nonché provinciali, limitatamente alle

---

<sup>55</sup> La Commissione europea, nel nuovo contesto del processo di liberalizzazione e dei progressi tecnologici intervenuti negli ultimi anni, con la Comunicazione 2009/C 257/01, recante norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva, pubblicata il 27 ottobre 2009, ha enunciato il principio - già sostanzialmente affermato dalla precedente comunicazione n. CE2001/C/320/04 - in forza del quale la definizione del servizio pubblico di radiodiffusione, e il suo esercizio da parte dell'organismo cui è intestato, rientra nella competenza degli Stati membri, in conformità del protocollo di Amsterdam.

province autonome di Trento e Bolzano. La RAI, quale concessionaria del servizio pubblico, è tenuta a corrispondere allo Stato il canone per la concessione del servizio stesso.

L'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 220 recante “Riforma della Rai e del servizio pubblico radiotelevisivo”, innovando l'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ha sostituito l'espressione “ servizio pubblico generale radiotelevisivo” con la locuzione “servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale”.

Si tratta di un ampliamento del concetto di servizio pubblico i cui riverberi, all'attualità, non sono ancora stati individuati, ma che impongono alla concessionaria di aggiornare il perimetro del servizio pubblico tradizionalmente inteso, anche alla stregua delle diverse piattaforme tecnologiche esistenti e tenuto conto dei mutamenti intervenuti.

La stessa legge all'articolo 5, comma 5, demanda al Ministero dello sviluppo economico, in vista dell'affidamento della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, di avviare “ una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo, garantendo la più ampia partecipazione”.

### **3.2 Il contenuto del contratto di servizio pubblico per il triennio 2010-2012**

Giova ricordare che gli obblighi ed i limiti rientranti nell'ambito del servizio pubblico sono stati delineati prima nella convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI, annessa alla concessione assentita nel 1994, e, successivamente, dalla legge n. 112 del 2004. I criteri e le modalità delle prestazioni sono, invece, definiti nel contratto di servizio pubblico, di durata triennale, da stipulare tra il Ministero vigilante e la RAI-Radiotelevisione S.p.A., dopo l'acquisizione in merito del parere della competente Commissione parlamentare di vigilanza. In caso di ritardo nel rinnovo del contratto, i rapporti tra le parti continuano ad essere regolati secondo la disciplina contenuta nell'ultimo accordo, circostanza verificatasi anche nel 2014.

Il contratto nazionale di servizio pubblico radiotelevisivo contiene una dettagliata descrizione degli impegni che la società concessionaria assume nei confronti dello Stato per la fornitura del servizio pubblico radiotelevisivo<sup>56</sup>.

---

<sup>56</sup> Il contratto di servizio 2010-2012 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 febbraio 2011 e - a seguito di richieste di modifiche da parte del Ministero dell'economia e delle finanze- è stato approvato nella adunanza del 24 marzo 2011. Il 6 aprile 2011 è stato sottoscritto dal Ministro dello Sviluppo economico e pubblicato nella G.U., serie generale, n. 147 del 27 giugno 2011. Nelle premesse di tale contratto, come accennato tuttora vigente, non viene più richiamata la convenzione stipulata nel 1994, atteso che la concessione del servizio pubblico a favore della RAI è stata assentita per legge, come già ricordato, fino al

La società è titolare di attività commerciali, consentite dal vigente ordinamento, che generano costi e ricavi non attinenti allo svolgimento del servizio pubblico. Per verificare, in concreto, che il finanziamento pubblico non sovvenzioni l'operatività di mercato, l'Unione europea ha imposto la tenuta di una contabilità separata, di cui si riferirà in prosieguo. Tale previsione è stata recepita dal legislatore nazionale nell'articolo 18 della legge n. 112 del 2004, il cui contenuto è stato riprodotto nell'articolo 47 del decreto legislativo n. 177 del 2005.

Il vigente contratto delinea, in modo più dettagliato rispetto al passato, la missione del servizio pubblico, precisando come la stessa consista nel garantire all'utenza un'ampia gamma di programmazione e un'offerta di trasmissioni equilibrate e di ampio genere; accentua, inoltre, la necessità di una effettiva trasparenza nella destinazione e utilizzazione dei finanziamenti percepiti attraverso il canone e del miglioramento della qualità oggettiva (tecnologica e di contenuti) e della qualità percepita dal pubblico<sup>57</sup>.

Nel processo di passaggio alla tecnologia digitale, l'accordo di servizio obbliga la concessionaria ad attuare la conversione delle reti al nuovo sistema secondo i tempi e le modalità indicate dal Ministero dello sviluppo economico, all'ampliamento anche ai nuovi canali digitali del perimetro per la definizione dell'offerta predeterminata di servizio pubblico, con un incremento della quota minima dal sessantacinque al settanta per cento<sup>58</sup>.

Il contratto di servizio impone, altresì, lo sviluppo di due canali tematici specifici dedicati ai minori, distinti in relazione alla loro età scolare e pre-scolare.

Come accennato, l'azienda può svolgere, nell'ambito del proprio mercato di riferimento, comprendente l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale e le connesse attività strumentali e accessorie, attività commerciali inclusa l'offerta a pagamento in regime di concorrenza, assicurando che le stesse attività siano sviluppate direttamente, o attraverso società controllate e, comunque, con modalità organizzative che evitino il finanziamento incrociato, anche parziale, di risorse pubbliche.

---

6 maggio 2016 ed i compiti che la concessionaria è tenuta a svolgere sono dettagliatamente indicati negli articoli 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo n. 177 del 2005.

<sup>57</sup> La concessionaria si è impegnata, a recepire nel Codice etico e nella Carta dei doveri:

- il Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, sottoscritto il 21 maggio 2009;
- il Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, denominato "Codice media e sport", sottoscritto il 25 luglio 2007;
- il Codice TV e minori di cui all'articolo 34 del Testo Unico;
- le previsioni specifiche per i reality, da comunicare alla commissione paritetica di cui all'articolo 29, entro tre mesi dalla entrata in vigore del nuovo contratto.

<sup>58</sup> La RAI riserva una predominante quota della programmazione annuale di servizio pubblico delle reti generaliste, semigeneraliste e tematiche terrestri, distribuite sulle diverse piattaforme.

Le regole sulla trasparenza impongono la pubblicazione sul sito web della società degli stipendi lordi percepiti dai dipendenti e collaboratori, nonché delle informazioni sui costi della programmazione di servizio pubblico, anche tramite il mezzo televisivo e radiofonico, eventualmente con un rinvio allo stesso sito web nei titoli di coda<sup>59</sup>.

Sulla esposta problematica l'art. 27, comma 8, del contratto di servizio demanda ad una commissione paritetica la valutazione della fattibilità delle modalità applicative, al momento non ancora compiuta.

Infine, in risposta alle esigenze espresse dalla RAI ed evidenziate dalla Corte dei conti nelle precedenti relazioni, laddove si lamentava che “dal precedente contratto di servizio non era possibile dedurre né l'entità del costo complessivo dei servizi che la società concessionaria si è impegnata a svolgere nell'arco del triennio di riferimento, né l'entità dell'integrazione dell'entrata proveniente dal canone di abbonamento ritenuta necessaria per garantire la completa copertura dei costi derivanti dal contratto stesso”...., il contratto 2010 - 2012 ha introdotto clausole di salvaguardia che consentono alla concessionaria di proporre modifiche al Ministero dello sviluppo economico nel caso di significative alterazioni nel rapporto tra costi e ricavi di servizio pubblico.

In tal senso il ruolo della Commissione Paritetica Ministero-RAI è risultato ampliato e rafforzato con il mantenimento del compito di definire le più efficaci modalità operative di applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nel contratto.<sup>60</sup>

Il Ministero, inoltre, si è impegnato ad individuare, anche con il coinvolgimento delle amministrazioni competenti, le più efficaci metodologie di contrasto all'evasione del canone radiotelevisivo, proponendo le opportune iniziative legislative e adottando le necessarie misure amministrative. Nel contratto di servizio, infine, le parti si sono impegnate a procedere, nel periodo della relativa vigenza, sulla base delle segnalazioni e delle proposte della commissione paritetica o di evidenze desumibili dalla contabilità separata, alla revisione del contratto, al fine di ripristinare le più corrette modalità di esercizio del servizio, laddove il rapporto di proporzionalità e di adeguatezza tra missione e costi del servizio pubblico e relativo finanziamento, risulti significativamente alterato. Anche sulla disciplina del contratto di servizio, l'articolo 1 della legge n. 220 del 2015 ha introdotto significative novità consistenti non solo nella durata stabilita in anni cinque e non più tre come sinora

---

<sup>59</sup> L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, nella segnalazione AS719 del 7 luglio 2010, ha precisato come l'eventuale imposizione alla RAI dell'obbligo di pubblicare le suddette informazioni sul sito web, potrebbe avere ripercussioni negative nel contesto delle imprese radiotelevisive “... atteso che RAI sarebbe l'unico operatore soggetto all'obbligo di rendere pubblici i propri costi ad un livello di dettaglio disaggregato...”.

<sup>60</sup> La Commissione può:

- a) definire gli opportuni interventi volti a superare le difficoltà di applicazione e di interpretazione eventualmente emergenti;
- b) segnalare alle parti contraenti significative alterazioni del rapporto di proporzionalità e di adeguatezza tra missione e costi del servizio pubblico e relativo finanziamento, proponendo le misure idonee a ristabilirlo.

previsto, ma anche nella procedura di definizione che contempla, prima della sottoscrizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, apposita delibera del Consiglio dei ministri<sup>61</sup>.

---

<sup>61</sup> Il termine di validità di cinque anni trova applicazione anche per i contratti di servizio regionali.